COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Provincia di Messina

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

Prot_____ Data_____

COMUNE
SAN FILIPPO DEL MELA - ME
08 03 10 003168 /
CAT.....CL.....FASC.....

Ai Responsabili d'Area
con onere di portare la presente a conoscenza di tutti i dipendenti
SEDE

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. , permessi ex art 33

In riferimento alla problematica in oggetto indicata, si richiama il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/08.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto, secondo un'interpretazione letterale dell'art. 20 della L. n. 53 del 2000 (che ha innovato la disciplina della L. n. 104 del 1992), non configurabile la cumulabilità da parte dello stesso lavoratore delle agevolazioni di cui all'art. 33 comma 3, per assistere più persone disabili, in stato di gravità, esistenti nello stesso nucleo familiare.

Secondo il Dipartimento i congedi possono essere fruiti in riferimento ad un'unica persona disabile. Questo anche alla luce del mutato quadro normativo, che ha allargato la titolarità della legittimazione, considerando non più indispensabile la sussistenza della convivenza.

Lo stesso parere, poi, stabilisce le norme per la concessione dei permessi di cui trattasi, ed assegna alle amministrazioni (e, quindi, al Comune), nell'ambito della propria discrezionalità datoriale, individuare le modalità di concessione dei permessi, stabilendo il criterio della non compromissione del funzionamento dell'organizzazione.

Il Dipartimento della F.P. valuta che il datore di lavoro dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate e le ore di permesso e, pertanto, suggerisce di elaborare un piano per la fruizione dei permessi.

Il sottoscritto ritiene che, pur dovendosi tutelare il funzionamento dell'organizzazione, ciascun responsabile d'Area, nel concedere i permessi di cui trattasi, debba tenere prevalentemente conto di quelle che sono le finalità della legge n. 104/1992 e s.m.i. (garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata).

Pertanto occorre individuare, a seconda delle circostanze che si presentano, i presupposti per la concessione dei permessi. Eventualmente potendosi anche prescindere dal fatto che sia stato preventivamente concordato il permesso o che sia rispondente al piano per la fruizione.

Distinti saluti.

SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lucio Catania

Per ricevuta